



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 04.07.2024

SOMMARIO

PREMESSE

CENNI STORICI E LUOGHI DI INTERESSE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune

Articolo 2 - Territorio e popolazione

Articolo 3 - Principi fondamentali e finalità

Articolo 4 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 5 - Organi

Articolo 6 - Potestà regolamentare

Articolo 7 - Consiglio comunale

Articolo 8 - Competenze del consiglio comunale

Articolo 9 - Consiglieri comunali

Articolo 10 - Commissioni permanenti

Articolo 11 - Commissioni di controllo e di indagine

Articolo 12 - Commissioni speciali

Articolo 13 - Conferenza dei capigruppo consiliari

Articolo 14 – Decadenza

Articolo 15 - Convocazione del consiglio comunale

Articolo 16 - Adunanze consiliari

Articolo 17 - Linee programmatiche

Articolo 18 - Poteri di iniziativa

Articolo 19 - Sindaco

Articolo 20 - Vicesindaco

Articolo 21 - Giunta comunale

Articolo 22 - Attribuzioni della giunta comunale

Articolo 23 - Funzionamento della giunta

Articolo 24 - Mozione di sfiducia

Articolo 25 - Cessazione dalla carica di assessore

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

Articolo 26 - Forma di gestione

Articolo 27 - Gestione in economia

Articolo 28 - Aziende speciali

Articolo 29 - Istituzioni

Articolo 30 - Società

Articolo 31 - Convenzioni

Articolo 32 - Consorzi

Articolo 33 - Accordi di programma

Articolo 34 - Modalità costitutive

Articolo 34 - Altre forme di collaborazione

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35 - Principi generali
Articolo 36 - Responsabili dei servizi
Articolo 37 - Funzioni dei responsabili dei servizi
Articolo 38 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Articolo 39 - Incarichi e collaborazioni esterne
Articolo 40 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
Articolo 41 - Conferenza dei capi-servizio
Articolo 42 - Il segretario comunale
Articolo 43 - Vice segretario

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 44 - Titolari dei diritti
Articolo 45 - Libere forme associative
Articolo 46 - Partecipazione popolare
Articolo 47 - Consultazione della popolazione
Articolo 48 – Referendum
Articolo 49 - Diritto di informazione

TITOLO VI FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 50 - Attività finanziaria ed impositiva del comune
Articolo 51 - Ordinamento contabile del comune
Articolo 52 - Programmazione di bilancio
Articolo 53 - Rendiconto della gestione
Articolo 54 - Gestione di bilancio
Articolo 55 - Controllo di gestione
Articolo 56 - Patrimonio
Articolo 57 - Organo di revisione
Articolo 58 - Attività dell'organo di revisione

TITOLO VII PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 59 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Articolo 60 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
Articolo 61 - Ordine di trattazione delle richieste di atti
Articolo 62 - Istruttoria pubblica
Articolo 63 - Tutela della riservatezza
Articolo 64 - Difensore civico

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 65 - Revisione dello statuto
Articolo 66 - Adozione dei regolamenti
Articolo 67 - Disciplina transitoria e finale

PREMESSE CENNI STORICI E LUOGHI DI INTERESSE

PREMESSA

S. Nicola Baronìa sorge a 610 m sul livello mare, a circa 60 Km da Avellino, posizionata ai piedi della collina chiamata “*Difesa*”, nell’area orientale della Provincia. Il territorio si estende per 6,9 km² e fa parte della **Baronia di Vico**. La zona assume la forma di un *gallo* e confina ad est con Trevico (*becco, petto*). Proseguendo, in senso orario, tocca Carife (*piedi*), Castel Baronìa (*parte retrostante*), Flumeri (*coda*), S. Sossio (*dorso e testa*). Mentre, complessivamente, l’abitato prende la figura di un elicottero.

CENNI STORICI

Il Paese ha origini antiche: si ritiene sia sorto intorno all’anno 1000, prima in zona Padula, sulla traiettoria Trevico – Acquara, ai confini con Carife, denominato “**S. Nicola ad Salicem**” in onore di S. Nicola di Bari che è anche Patrono della Comunità. Poi, a causa dei terremoti, si è spostato più giù all’incrocio dei due valloni provenienti l’uno dalle bocche di Carife e l’altro dal lato dx della montagna di Trevico. Infine, è venuto a posizionarsi nella zona attuale, dove il luogo è più solido e meglio collegato con gli altri nuclei abitativi, sulla linea S. Sossio – Castello, a circa uguale distanza e prendendo il nome di “**S. Nicola ad Ripas**”, oggi **S. Nicola Baronìa**. Nel 1200 era già registrato in Vaticano per la tassa dovuta. Noi pensiamo pure che la scoperta del quadro della Madonna delle fratte, nel 1137, ne abbia accelerato il processo di avvicinamento.

Essendo la zona ricca di acqua, la stessa è servita a rendere l’ambiente mite e il suolo fertile, specie per la produzione di ortaggi vari, agricoltura, pastorizia, venatoria, nonché raccolta di lupini, castagne e noci che uniti insieme si ricavavano gli alimenti e si sviluppava il commercio.

La nostra terra, un tempo, faceva parte dei Sanniti e non mancano ritrovamenti di tombe da cui estrarre fibule e oggetti che testimoniano la loro presenza in zona.

S. Nicola, facente parte della Baronìa di Vico, ha subito le stesse vicende di Trevico e i dominatori dell’epoca hanno costruito degli avamposti a difesa del territorio.

Si sa che la Baronìa fu data in possedimento a **Gradilone** e successivamente fu donata alla regina **Sancia**, al che successe **Raimondo del Balzo** e a seguire i **Balzo Orsini**, nonché fu data in feudo a **Consalvo Ferrante de Gorduba**, nel 1507. Poi, con la divisione del territorio, il nostro gruppo si ritrovò, insieme a Castello, sotto il ducato di Flumeri. Sappiamo, inoltre, che **Gian Battista Mancini** fu il 5° “barone” di S. Nicola. Al momento non conosciamo gli altri.

Riteniamo, tuttavia, che la sudditanza proseguì fino a che non furono aboliti i diritti feudali con l’arrivo dei Francesi. La legge fu votata a Napoli, nel 1806.

La popolazione ha subito un andamento demografico oscillante tra alti e bassi. All’inizio della peste, nel 1656, eravamo circa 600 abitanti e con l’epidemia si ridusse 180. Poi, riprese lentamente fino a raggiungere 1350 persone, all’inizio del 1800, per scendere a 944 all’epoca dell’Unità d’Italia. Successivamente risali a 1267, prima della II guerra mondiale, per calare a 761, valore attuale.

La **crescita**, nei periodi indicati, è dovuta alla necessità di avere più braccia nei lavori agricoli, alla cultura della famiglia patriarcale, al blocco dell’emigrazione.

La **diminuzione** è conseguenza delle epidemie o guerre, delle misere condizioni sociali, della crescita della mortalità. Inoltre, il terreno collinoso e la mancanza dei concimi non hanno consentito un miglior sfruttamento del suolo.

L'apertura delle frontiere ha spinto la gente ad emigrare. Emigrazione che continua ancora oggi per la mancanza di lavoro in loco. Oggi, si vive meglio rispetto al passato, i ragazzi raggiungono pure la laurea ma devono allontanarsi se vogliono trovare una adeguata sistemazione.

Va rilevato che la comunità, essendo di piccola dimensione, è più unita e compatta sia dal punto di vista morale che religioso.

LUOGHI DI INTERESSE

- + **Parco dei mulini ad acqua** – situato ai piedi della collina Ralla, comprende due mulini recentemente ristrutturati.
- + **Campo di gioco** – luogo dove esprimere al meglio la passione degli sportivi.
- + **Eremo dell'Addolorata** – luogo di devozione alla Passione di Cristo, è preceduto da 15 cappelline che custodiscono le immagini di bronzo della via Crucis.
- + **Fontana**- costruita in pietra bianca, si caratterizza per la portata imponente di una delle bocche. Il suo sito comprende anche il lavatoio.
- + **Chiesa della SS. Annunziata** - Chiesa parrocchiale ricostruita nel 1991, nota per il campanile a tre livelli e il finestrone ad arcate, in stile gotico.
- + **Chiesa di S. Pasquale Baylon** – recentemente restaurata, si distingue per la sua bellissima facciata di colore rosa.
- + **Torre merlata** – costruita negli anni 30 del Novecento per allocarvi in principio, l'orologio della comunità.
- + **Anfiteatro delle arti** – inaugurato nel 2016, ospita eventi culturali, artistici e musicali.
- + **Boschi e sorgenti della Baronìa** – zona di protezione speciale che si estende fino al confine con le Puglie.
- + **Area edificabile** classificata addensamenti edilizi con funzioni produttive.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il comune

1. Il Comune di San Nicola Baronia è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
2. La sede del Comune è sita in Via Vittorio Veneto n. 21;
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse;
4. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
5. Il gonfalone il cui uso, nella foggia autorizzata, è consentito nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze.
6. Patrono del comune è San Nicola Baronia, la cui festività ricorre il 06 dicembre.

Articolo 2 – Territorio e popolazione

1. Il territorio comunale, interamente montano si estende per Km², 6,90 ed è parte integrante della Comunità Montana dell'Ufita.
2. Confina con i comuni di Castel Baronia, Carife, Trevico, San Sossio Baronia e Flumeri.
3. Il territorio del comune è articolato in 10 (dieci) contrade: Acquachiusa, Bosco di Montagliano, Ferregne, Fontanelle, Impise, Macchie, Padule, Palimento, Santa Lucia e Taverna delle Noci;
4. La popolazione (circa 764 ab.) è ripartita in maniera omogenea su tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.
4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;

- offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
- perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo e contrade, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
- promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
- promuovere misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità;
- rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
- promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Articolo 4 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Articolo 6 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 7 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 8 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 9 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevede la legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, se previsto dalla legge.

Articolo 10 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte decorsi i quale l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.
11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Articolo 11 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 12 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 13 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 14 - Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del sindaco.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Articolo 15 - Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione è effettuata Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal vicesindaco, se consigliere comunale. Qualora il vicesindaco non ricopra la carica di consigliere comunale, il Consiglio è convocato dal Consigliere anziano
2. Il consiglio comunale si riunisce in prima e seconda convocazione effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima della seduta ordinaria, 3 giorni in caso di seduta straordinaria.
3. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
4. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.
6. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Articolo 16 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco, se consigliere comunale, dal consigliere anziano. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o impedito o non ricopra anche la carica

di consigliere comunale, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano. Per Consigliere anziano si intende il consigliere comunale che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, di cui all'art. 71 comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Articolo 17 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 18 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 19 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - c) può conferire ai consiglieri comunali incarichi per attività istituzionali, propositive e di studio in determinate materie di competenza comunale;
 - d) può conferire incarichi di collaborazione politica, a titolo gratuito, a singoli cittadini per lo svolgimento di attività dell'amministrazione comunale;
 - e) può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
 - f) indice i referendum previsti dal successivo articolo 48 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - g) adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
 - h) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 20 - Vicesindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore.

Articolo 21 – Composizione della Giunta

1. La giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, nominati dal Sindaco, entro la misura massima prevista dalla legge.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
4. Gli assessori, incluso il vicesindaco, possono essere scelti tra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere ed assessore comunale, senza alcun ulteriore vincolo.

Articolo 22 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le

deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 23 - Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto espresso dal sindaco.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 24 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con l'acquisizione al protocollo dell'Ente.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III SERVIZI COMUNALI

Articolo 26 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
 - gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto).
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Articolo 27 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 28 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
4. Il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.
5. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
7. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

8. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
9. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
10. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
11. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
12. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 29 - Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 30 - Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 31 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Articolo 32 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

Articolo 33 - Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 34 - Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 34 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*) del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35 - Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 36 - Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco o dalla giunta comunale.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'attribuzione della responsabilità di uffici e servizi al sindaco o a componenti della Giunta Comunale. Tale attribuzione dovrà essere disposta con Decreto del sindaco, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 37 - Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 38 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

Articolo 39 - Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
5. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
6. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.

Articolo 40 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Il comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Articolo 41 - Conferenza dei responsabili di uffici e servizi

1. Può essere istituita la conferenza dei responsabili di uffici e servizi. Essa opera sotto la presidenza del segretario comunale.
2. La conferenza si riunisce almeno due volte all'anno per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Articolo 42 - Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.

2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

Articolo 43 - Vice segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente all'area dei funzionari (o dirigenziale, se prevista), in possesso del diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso per Segretario Comunale.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 44 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 45 - Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. È condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.
6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Articolo 46 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 44 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno cento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 44 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di centocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale.

6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art.44 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Articolo 47 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 48 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi o propositivi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale.
3. Per la proposta di referendum sono richieste duecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto. Per aventi diritto si intendono tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di San Nicola Baronia.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
5. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del comune, e da un legale esperto in

discipline amministrative designato dal presidente dell'ordine degli avvocati di Avellino.

8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 49 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 50 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 51 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 52 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

Articolo 53 – Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 54 - Gestione di bilancio

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione, se previsto, ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 55 - Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Articolo 56 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 57 - Organo di revisione

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.
6. Il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 58 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 59 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Articolo 60 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 61 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 62 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Articolo 63 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 65 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Articolo 66 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Articolo 67 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.
3. Le disposizioni di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di cui all'art. 21 relative alla nomina e composizione della giunta comunale, entrano in vigore ad eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO - STATUTO COMUNALE

ALLEGATO A) – Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 1)

Comune di San Nicola Baronia  The image shows the coat of arms of San Nicola Baronia. It features a central shield with a yellow background, depicting a white church with a red roof and a bell tower, situated on a green hill. Above the shield is a crown. The shield is flanked by two olive branches and a red ribbon tied in a bow at the bottom.	STEMMA: d'oro, alla chiesa vista in prospettiva, con la facciata volta verso il fianco sinistro, munita di campanile, il tutto al naturale, fondata sul monte, movente dalla punta, di verde. Ornamenti esteriori da Comune.
--	--

ALLEGATO B) – Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 1)

 The image shows the flag of San Nicola Baronia. It is a rectangular flag with a green upper half and a yellow lower half. The green half features a white border with the text 'COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA' and a central emblem of a church on a hill. The yellow half features a white border with the text 'COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA' and a central emblem of a church on a hill. The flag is decorated with silver fringe and a red ribbon tied in a bow at the top.	GONFALONE: drappo troncato di verde e di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma di cui sopra descritto, con la iscrizione centrata in argento: Comune di San Nicola Baronia. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, altrimenti, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
--	---